

Cass. pen. Sez. III, (ud. 31-01-2008) 11-03-2008, n. 11074

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) K.G., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 07/06/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. PESCE Pierluigi di Savona.

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 18.12.2002 dal G.u.p. presso il Tribunale di Savona K.G. veniva condannato alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione in ordine ai reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., L. n. 75 del 1985, art. 3 comma 2, n. 8, e art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 600 c.p., per avere, in concorso con D.E., indotto la cittadina kosovara H.V. a recarsi in Italia per esercitare la prostituzione, costringendola con minacce di morte e con continue coercizioni della libertà personale a continuare tale attività, incamerandone interamente i proventi.

Avverso tale sentenza proponeva appello il P.M. (la cui impugnazione veniva dichiarata inammissibile), e gli imputati.

Quanto a quello del K., secondo cui egli era estraneo ai fatti, essendo solo amico del D., la Corte territoriale, pur rilevando che il soggetto maggiormente pericoloso fosse il secondo, riteneva corresponsabile anche il primo per entrambi i reati.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore del K., deducendo quanto segue:

a) mancava la motivazione sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, che si era limitata ad affermare la responsabilità dell'imputato con poche parole; ed anche la Corte si era limitata a ritenere la sussistenza dello sfruttamento sulla base delle sole minacce e percosse alla H., fatti insufficienti per dimostrare il concorso nello sfruttamento, laddove era pacificamente emerso che era D. a percuoterla per indurla a prostituirsi, e che esclusivamente a lui la donna versava i proventi del meretricio;

b) non rispondeva a realtà che K. avesse messo a disposizione del D. e della H. un'abitazione a Savona, in quanto, come risultava dagli atti, ed in particolare dalle dichiarazioni del 29.6.2000, i due abitavano presso la (OMISSIS), fatto implicitamente ammesso dalla stessa Corte, laddove affermò che K. sfruttava la donna pur non abitando stabilmente in detta pensione;

c) come anche la H. ammise nelle predette dichiarazioni, era il D. a percuoterla perchè si prostituisse, mentre il K. lo faceva solo per futili motivi;

d) egualmente priva di riscontri era l'asserzione che K. sfruttasse altre prostitute;

e) in primo grado l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 605 c.p., per cui ciò contraddiceva con la condanna ex art. 600 c.p., riguardante la immotivata privazione della libertà personale; ed anche gli asseriti controlli sul luogo di lavoro erano privi di riscontri, anzi la H. aveva dichiarata che era solo il D. a controllarla;

f) dovevano essere concesse le attenuanti generiche per l'incensuratezza, il preteso ruolo secondario e la condotta successiva ai fatti.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso appare infondato, atteso che la Corte territoriale aveva ben motivato che, come risultava dalle plurime e circostanziate dichiarazioni della H., il K. non era solo amico, ma anche complice del D., con cui stava sempre assieme: e che non solo il primo sfruttava autonomamente la prostituzione di altre ragazze albanesi, ma aveva messo a disposizione del secondo un alloggio in una pensione che costituiva la base operativa per il controllo della predetta H., controllo esercitato anche dal K. sul luogo di "lavoro". Inoltre, aveva dichiarato che a colpirla con calci e pugni al volto ed al corpo non era solo il D., ma anche il suo amico K.: ed osserva questa Corte, quanto al relativo motivo di ricorso, che esso è del tutto generico ed astratto quanto ai "futili motivi" per cui ciò sarebbe avvenuto, essendo tali atti, così come quelli del D., logicamente connessi ai controlli esercitati.

Quanto al reato di cui all'art. 600 c.p., aveva ritenuto che la privazione della libertà personale e le condizioni di assoggettamento eccedevano la mera condotta di induzione alla prostituzione, trattandosi di una situazione in cui la donna era completamente nelle mani ed in balia dei suoi

sfruttatori, e che il K., pur non abitando stabilmente con la donna, la controllava sul luogo di lavoro, la minacciava e la percuoteva: donde una situazione di violenza e pressione psicologica nei confronti della vittima, che integrava il reato contestato.

La gravità della condotta, la sua protrazione nel tempo e le particolari modalità di commissione dei reati escludevano la concessione delle attenuanti generiche, così come pareva adeguata la non troppo severa pena irrogata.

Ritiene inoltre questa Corte che, come in altri casi si è condivisibilmente pronunciata, il reato di sequestro di persona non assorbe quello di riduzione in schiavitù cui all'art. 600 c.p., ma può concorrere con esso nel caso in cui alla privazione della libertà di locomozione, tutelata dall'art. 605 c.p., si aggiunga una situazione ulteriore, costituita da un potere pieno e incontrollato sulla vittima, assimilabile alla condizione di "res" posseduta, come quando detta vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti che comprimano in modo significativo la capacità di autodeterminarsi (Sez. 2, 28.1.2004, n. 37489): situazione ravvisabile nel caso in esame.

Inoltre, quanto alla pena, anche il relativo motivo è generico, non essendo specificato i che cosa sarebbe consistita la condotta successiva ai fatti, ed avendo per il resto adeguatamente motivato la Corte territoriali come sopra sintetizzato.

Tanto, premesso, per un verso appare evidente come non sussista alcuna delle nullità di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e):

e, per altro verso, il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicende ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dalla citata norma, come novellata dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008